



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.6.2007
COM(2007) 351 definitivo

2007/0120 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, in appresso "Montenegro", dall'altra¹.
2. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 24 luglio 2006, il 15 marzo 2007 la Commissione ha concluso i negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con il Montenegro. La Commissione propone al Consiglio di firmare parallelamente l'ASA, che però entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte del Montenegro, della Comunità e dei suoi Stati membri.
4. In attesa della ratifica dell'ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 139 dell'ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale affinché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA entrino in vigore quanto prima in seguito alla sua firma. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con il Montenegro e lo ha siglato il 28 febbraio 2006.
5. Le concessioni commerciali più favorevoli a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000², continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo interinale.
6. La Commissione chiede al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati e di firmare e concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

¹ La conclusione dell'accordo interinale è subordinata alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, prevista a Bruxelles nel secondo o terzo trimestre 2007. Le due procedure sono state avviate in parallelo affinché l'accordo interinale entri in vigore prima possibile.

² GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato a Bruxelles il [...] 2004, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) Il presente accordo, pertanto, deve essere firmato e approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità europea accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 60 dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*